

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2021 - 2023
(Enti con Popolazione fino a 2.000 Abitanti)**

**Comune di Casalborgone
Città Metropolitana di Torino**

SOMMARIO

- a) ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AI CITTADINI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE**
- b) COERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI**
- c) POLITICA TRIBUTARIA E TARIFFARIA**
- d) ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E DEL SUO PERSONALE**
- e) PIANO DEGLI INVESTIMENTI ED IL RELATIVO FINANZIAMENTO**
- f) RISPETTO DELLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA**
- g) ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI NON PREDISPORRE IL BILANCIO CONSOLIDATO**

a) Organizzazione e modalità di Gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate

Servizi gestiti in forma diretta

- Mensa scolastica
- Gestione pesa pubblica
- Pre-post scuola
- Pomeriggi integrativi
- Gestione fontana dell'acqua
- Proventi cimiteriali (trasporti funebri, illuminazione votiva)
- Utilizzo teatro san Carlo

Servizi gestiti in forma associata

Il servizio di polizia locale è gestito in forma associata tra i Comuni di Verolengo (capofila), Cavagnolo, Casalborgone, Monteu da Po, San Sebastiano da Po e Torrazza Piemonte in virtù della Deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 3/05/2018.

Servizi affidati a organismi partecipati

Il servizio idrico integrato è affidato a S.M.A.T. S.p.A..

Il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è affidato a SETA S.p.A.

I servizi sociali sono affidati al Consorzio Intercomunale Servizi Sociali (C.I.S.S.) di Chivasso.

Servizi affidati ad altri soggetti

I locali ad uso micronido siti in via Asilo 4 Casalborgone sono dati in concessione a terzi affinché svolgano tale attività.

Il **“Gruppo Amministrazione Pubblica”** risulta essere:

Enti/società partecipati	Quota % di	Partecipazione
Turismo Torino e Provincia	0,05%	ente strumentale
Consorzio di Bacino 16	0,28%	ente strumentale
SAT S.r.l.	0,004%	indiretta tramite Consorzio di
CIC s.c.a.r.l.	0,001%	indiretta tramite Consorzio di
SETA S.p.A.	0,053%	indiretta tramite Consorzio di
Consorzio Energia Veneto (CEV)	0,08%	ente strumentale
ATO 3	0,14%	ente strumentale
Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali	2,39%	ente strumentale
SMAT S.p.A.	0,00003%	Società in house
Risorse Idriche S.p.A.	0,00003%	Indiretta tramite SMAT S.p.A.
AIDA Ambiente s.r.l.	0,00002%	Indiretta tramite SMAT S.p.A.
Gruppo SAP	0,00001%	Indiretta tramite SMAT S.p.A.
S.I.I. S.p.A.	0,00001%	Indiretta tramite SMAT S.p.A.
Nord Ovest Servizi S.p.A.	0,000003%	Indiretta tramite SMAT S.p.A.
Mondo Acqua S.p.A.	0,000001%	Indiretta tramite SMAT S.p.A.
Environment Park S.p.A.	0,000001%	Indiretta tramite SMAT S.p.A.
Water Alliance - Acque del	0,000003%	Indiretta tramite SMAT S.p.A.

Il **“Perimetro di consolidamento”** risulta essere:

Enti/società partecipati	Quota % di partecipazione	Partecipazione
Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali - Chivasso	2,39%	ente strumentale
S.M.A.T. S.p.A.	0,0003%	Società in house

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

Non vi sono altre modalità di gestione dei servizi pubblici.

b) Coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti

La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio e del piano delle opere pubbliche sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.

In particolare si evidenziano le seguenti informazioni:

1.2.1 – Superficie in Kmq. 20

1.2.2 – RISORSE IDRICHE

*Fiumi e Torrenti n°5

1.2.3 – STRADE

* Statali Km. 0 * Provinciali Km. 15 * Comunali Km. 60

* Vicinali Km. 0 * Autostrade Km. 0

1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

* Piano reg. adottato **SI** _ Deliberazione CC 9 del 25/06/2005

* Piano reg. approvato **SI** _ Deliberazione GC 16-11341 del 04/05/2006

* Progr. di fabbricazione **NO**

* Piano edilizia economica e popolare **NO**

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

* Industriali **NO**

* Artigianali **NO**

* Commerciali **NO**

* Altri strumenti (specificare)

c) Politica tributaria e tariffaria

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione 2017-2022, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

maggior accesso possibile ai servizi di naturale importanza per le persone e le famiglie, cercando di caratterizzare i servizi di un equilibrio finanziario (fra costi a carico delle famiglie e costi a carico del comune) che ne garantisca negli anni la piena sostenibilità.

Tariffe Servizi Pubblici

Si indicano le tariffe previste dalle delibere che fissano le tariffe dei servizi a domanda individuale e dei tributi.

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

Mensa scolastica

CON REDDITO ISEE:

Da € 0 a € 2.500,00 Esente

Da € 2.501 a € 6.000 Tariffa € 2,30

Da € 6.001 a € 12.000 Tariffa € 3,40

Da € 12.001 a € 20.000 Tariffa € 4,20

Oltre 20.000 Tariffa € 4,40

NON RESIDENTI Tariffa € 4,50

Alunni in affidamento familiare Tariffa € 2,30

Alunni, per i quali non è previsto il rientro pomeridiano Tariffa € 4,50 Mancata presentazione ISEE Tariffa € 4,40

Riduzione in caso di due fratelli/ sorelle utenti del servizio: 10% per ciascun figlio

Riduzione in caso di tre o più fratelli/ sorelle utenti del servizio: 15% per ciascun figlio.

Le tariffe del **Servizio scuolabus** sono le seguenti:

REDDITO I.S.E.E.	€/MESE
da 0 a 2.501,00:	esente
da 2.501,00 a 6.000,00:	€ 23.00
da 6.001,00 a 12.000,00:	€ 30.00
da 12.000,00 a 20.000,00:	€ 33.00
OLTRE 20.000,00:	€ 38,00 NON RESIDENTI: € 45,00

MANCATA PRESENT. ISEE: € 38,00

- Riduzioni per i mesi di giugno e settembre: $\frac{1}{2}$ della tariffa
- Riduzione per i mesi di dicembre e gennaio: $\frac{3}{4}$ della tariffa

Pre-post scuola - scuola infanzia e scuola primaria:

	<i>pre scuola</i>	<i>post scuola</i>	<i>pre e post scuola</i>	<i>mesi</i>
INFANZIA	€ 35,00	€ 55,00	€ 80,00	Ottobre / giugno
PRIMARIA	€ 35,00	€ 55,00	€ 80,00	Ottobre / maggio

Pomeriggi integrativi – scuola primaria:

tariffa annua

1 pomeriggio **€ 160,00***

2 pomeriggi **€ 220,00***

*Deliberazione G.C. n. 95 del 03.12.2020

Peso pubblico: € 3,00 a pesata

Distributore di acqua microfiltrata: € 0,05 al litro

Illuminazione votiva: € 10 annui

Proventi cimiteriali

Chiusura di avelli comunali per tumulazione Loculi di testa: € 150 (per salma o resti di salma) - Loculi lunghi: € 200 (per salma o resti di salma)

Cellette: € 40 (per salma o resti di salma) Esumazione di salma dal campo comunale: € 300

Estumulazione straordinaria da avelli/cellette comunali: € 100 (per salma o resti di salma) Inumazione in campo comune: € 350

Diritti assistenza apertura/chiusura avelli e/o cellette ossario in tombe di famiglia per tumulazione:

€ 70 (per salma o resti di salma)

Diritti di assistenza per aperture avelli in tombe di famiglia per estumulazioni: € 130 Diritti di uscita salme dal territorio comunale: € 30 per residenti - € 100 per non residenti Diritti di ingresso salme di non residenti nel cimitero comunale: € 60

Diritti utilizzo istituto del deposito provvisorio salme: Canone mensile loculi € 50 - Canone mensile cellette € 30 - Oltre € 100 per apertura/chiusura avello comunale Diritti dispersione ceneri in cinerario comune: € 150

Diritti per affidamento custodia di ceneri in luogo privato: € 180

Concessioni cimiteriali

Loculi – concessione di anni 60 – da € 1.215,60 a € 1.6220,80 (solo residenti)

Cellette – concessione di anni 99 – da € 354,55 a € 455,85 (non residenti)

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali sono le seguenti:

ADDIZIONALE IRPEF

aliquota opzionale all'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche: 0,7%.

IUC – IMU

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9): 5,60 Aliquota generale: 9,60

Terreni agricoli: 0,00

(altre tipologie) Immobili tipologia D: 8,60 Aree fabbricabili 9,60

IUC – TASI

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

Abitazione principale e immobili ad essa assimilati 0,00 Altri fabbricati e aree fabbricabili 0,00

Fabbricati rurali strumentali 0,00

IUC- TARI

Utenze domestiche

<i>Nucleo familiare</i>	<i>Quota fissa €/mq/anno</i>	<i>Quota variabile - €/anno</i>
1 componente	0,741	71,20
2 componenti	0,865	128,16
3 componenti	0,953	156,64
4 componenti	1,023	179,43
5 componenti	1,094	206,48
6 o più componenti	1,147	242,08

Utenze non domestiche

<i>Categorie di attività</i>	<i>Quota fissa (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile (€/mq/anno)</i>
101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di	0,445	0,368
102 Cinematografi e teatri		
103 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta		
104 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,788	0,653
105 Stabilimenti balneari	0,542	0,450
106 Esposizioni, autosaloni	0,461	0,384
107 Alberghi con ristorante	1,287	1,067
108 Alberghi senza ristorante	0,976	0,811
109 Case di cura e riposo	1,046	0,867
110 Ospedale		
111 Uffici, agenzie, studi professionali	1,122	0,930
112 Banche ed istituti di credito	0,622	0,517
113 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	1,191	0,987

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

114	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,631	1,348
115	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,		
116	Banchi di mercato beni durevoli		
117	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,		
118	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,	1,116	0,920
119	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,244	1,026
120	Attività industriali con capannoni di produzione	0,847	0,704
121	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,169	0,966
122	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub,	5,192	4,294
123	Mense, birrerie, hamburgerie		
124	Bar, caffè, pasticceria	3,905	3,228
125	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e	2,553	2,116
126	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,800	2,318
127	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,501	5,382
128	Ipermercati di generi misti		
129	Banchi di mercato genere alimentari		
130	Discoteche, night club	1,759	1,456

ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie saranno improntate alla prosecuzione dell'attività di verifica ed accertamento dell'evaso attraverso l'individuazione ed il perseguimento delle situazioni sospette, al fine di applicare concretamente il principio di equità tributaria e reperire le risorse non incassate a causa di tali comportamenti.

Le politiche tariffarie dovranno garantire la fruibilità dei servizi a costi equi e tener conto delle situazioni particolari di difficoltà o disagio.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione proseguirà la strategia adottata di monitorare le possibili forme di agevolazione che verranno proposte da parte dell'Unione Europea, dei Ministeri, degli Assessorati Regionali, al fine di reperire risorse a fondo perduto (integrale o con parziale cofinanziamento) indispensabili per la realizzazione dei progetti in realtà dimensionali come Casalborgone.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente valuterà l'adozione di forme di indebitamento, in considerazione di una bassa incidenza dello stesso (rapporto interessi passivi / entrate correnti inferiore al 2%) rispetto ai limiti previsti dall'art. 204 del T.U.E.L.

SPESE

Gli obiettivi proposti nel programma di mandato 2017/2022 sono i seguenti:

- **PARTECIPAZIONE:** Miglioramento della partecipazione dei cittadini alla vita comunale (sviluppo forme di cittadinanza attiva, processi partecipativi con i rappresentanti delle realtà economiche, giovanili, dell'associazionismo);
- **COMUNICAZIONE:** Miglioramento della comunicazione attraverso forme più snelle, immediate e frequenti di informazione e coinvolgimento nelle attività amministrative rispetto alle forme tradizionali (comunicazione istituzionale, contatto personale, comunicazioni cartacee);
- **POLITICHE SOCIO-SANITARIE:** Sviluppo di servizi di supporto per l'assistenza sociosanitaria a favore di anziani soli e famiglie con anziani o nuclei familiari disagiati, creazione di forme organizzative ed attive di assistenza primaria, convenzioni con associazione territoriali per un miglior supporto alle fasce deboli e malati oncologici, creazione del servizio convenzionato comunale dell'Infermeria territoriale di prossimità, sviluppo di un progetto di realizzazione della "Casa della salute" presso la struttura Rippa Peracca, ampliamento dell'assistenza integrativa (formativa/assistenziale dei ragazzi nell'ambito scolastico, valorizzazione degli anziani quale memoria storica e fonte di esperienza, cultura, saggezza e valori capaci di arricchire la comunità;
- **ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO:** Sviluppo di un centro di coordinamento e informazioni per le associazioni operanti sul territorio, valorizzazione delle attività svolte dalle stesse, promozione all'interno del GAL delle principali manifestazioni;
- **SICUREZZA:** Favorire una vigilanza integrata ai cittadini e implementazione di un servizio integrato di vigilanza comunale con collegamento a telecamere;
- **GIOVANI:** Istituzione di forme di mobilità sicura per i ragazzi ("bus del sabato sera"), organizzazione campus di inglese, programmazione della formazione di base sanitaria e protezione civile nelle scuole di diverso livello, previsione di interventi mirati nelle scuole per affrontare problematiche della droga, del bullismo e dell'utilizzo dei social e della rete, promuovere i progetti Erasmus+, programmazione di interventi di animazione post-scolastica con progetto di servizio civile;
- **ISTRUZIONE E SCUOLE** – Restituzione alla scuola materna dello spazio occupato dalla banda musicale che si trasferirà presso i locali del teatro San Carlo, realizzazione nella scuola primaria di progetti per l'ampliamento e la riqualificazione con accesso in sicurezza al piano stradale*, realizzazione nella scuola media di un nuovo parcheggio e di un accesso frontale al fine di favorire

l'accesso dei mezzi di soccorso e della refezione scolastica;

- ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ECONOMICHE – Creazione di condizioni idonee a promuovere le realtà economiche esistenti sul territorio e incoraggiare l'insediamento di nuove attività produttive, artigianali, agricole e commerciali, anche operando (come già fatto) con agevolazioni sulla tassa rifiuti e azzeramento TASI per attività agricole;
- GESTIONE DEI RIFIUTI – Attivazione di un progetto di compostaggio urbano, incentivazione della produzione di compost familiare e aumento della riduzione prevista per lo smaltimento in proprio della frazione organica;
- VIABILITA' – Programmazione e riqualificazione della viabilità comunale*, completamento illuminazione pubblica, messa in sicurezza del ponte di strada Gianella e strada Val Gobbo, progettazione e realizzazione di sistemi di rallentamento sulla viabilità provinciale;
- VIABILITA' CICLO-PEDONALE – Realizzazione di un corsia dedicata lungo corso Beltramo da piazza Cavour fino alle scuole elementari;
- DECORO E ARREDO URBANO – Ampliamento della rete dei marciapiedi con attenzione alle aree verdi, aiuole, panchine e cestini;
- CIMITERO – Riqualificazione del cimitero con un progetto di ampliamento loculi e cellette*;
- PROGETTI EUROPEI – Promozione del territorio nell'Unione Europea con i programmi Europe for Citizen, Erasmus+ ed altri bandi di prossima apertura;
- SPORT E TEMPO LIBERO – Riqualificazione dell'area verde di piazza Gaiato con realizzazione di un'area fitness e percorso running, progetto "biciclette elettriche con pedalata assistita", sostegno alle attività delle squadre di calcetto e volley incrementando l'utilizzo del campo per il tennis;
- TURISMO – Promozione e incentivazione di uno sviluppo turistico sostenibile;
- CULTURA – Rafforzamento del senso di appartenenza al territorio e alla comunità, riqualificazione del teatro parrocchiale e della piazza antistante*;
- VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO

*La realizzazione di tali investimenti è subordinata all'ottenimento di contributi regionali, europei, di fondazioni bancarie, di oneri di urbanizzazione.

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)
--

Il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa ex art. 2 comma 594 Legge 244/2007, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti, è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 15/11/2019.

d) Organizzazione dell'Ente e del suo personale

Personale

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso:

<i>Categoria</i>	<i>numero</i>	<i>tempo indeterminat</i>	<i>Altre tipologie</i>
Cat. D1	1	si	
Cat. C	3*	si	
Cat. B3	1	si	
TOTALE	5		

*Determinazione Responsabile Personale n. 16 del 16.12.2020

Numero dipendenti in servizio al 31/12: 5

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

<i>Anno di riferimento</i>	<i>N. dipendenti</i>	<i>Spesa di personale ex art. 1 comma 557 legge 296/2006</i>	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2019	4	226.157,63	16,38%
2018	5	240.360,96	18,79%
2017	6	261.922,40	20,29%
2016	5	254.743,44	20,59%
2015	6	263.925,72	21,16%

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Premesso che:

- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: *"1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevinano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare."*;
- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
- l'art. 22, comma 1, del d.lgs.75/2017, ha previsto che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del d.lgs.165/2001, come introdotte dall'art. 4, del d.lgs.75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del d.lgs.165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;
- con Decreto 8/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

- le linee guida (...) definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica riservando agli enti locali una propria autonomia nella definizione dei Piani;

- le linee guida, quindi, lasciando ampio spazio agli enti locali, e individuando per tutte le pubbliche amministrazioni una dotazione organica pari ad una "spesa potenziale massima" affermano: *"per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente"*.

Dato quindi atto che, in ossequio all'art. 6 del d.lgs.165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario per l'ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l'amministrazione:

- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ricordando però che l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;

- dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs.165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Rilevato, quindi che, con riferimento a quanto sopra è necessario individuare, in questa sede, sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente, che così si dettagliano:

A) contenimento della spesa di personale;

B) facoltà assunzionali a tempo indeterminato;

C) lavoro flessibile;

A) Contenimento della spesa di personale

A1. Normativa

Art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296	Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
---	--

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

	a) lettera abrogata; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
--	---

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

A2. Situazione dell'ente

Preso atto che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

Ricordato che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-*quater*, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a € 264.265,22

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA L. 296/2006			
ANNO 2011 *	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO
€ 271.818,20	€ 261.844,80	€ 259.132,58	€ 264.265,22

**Per l'anno 2011 la componente assoggettata a limite di spesa è di € 271.818,20 in quanto la norma prevede che il raffronto tra gli anni presi in considerazione deve avvenire sulla base di componenti omogenei adeguando i valori.*

Considerata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023, le cui linee di sviluppo sono riconducibili ai seguenti elementi:

ANNO 2021

Previsione assunzione	Categoria	Profilo Professionale / Settore	Tempo Lavoro	Tipologia di Assunzione					
				Graduatoria Concorso	Mobilità	Centro per l'Impiego	Progressione di carriera / verticale	Stabilizzazione	Altro
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

ANNO 2022

Previsione assunzione	Categoria	Profilo Professionale / Settore	Tempo Lavoro	Tipologia di Assunzione					
				Graduatoria Concorso	Mobilità	Centro per l'Impiego	Progressione di carriera / verticale	Stabilizzazione	Altro
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

ANNO 2023

Previsione assunzione	Categoria	Profilo Professionale / Settore	Tempo Lavoro	Tipologia di Assunzione					
				Graduatoria Concorso	Mobilità	Centro per l'Impiego	Progressione di carriera / verticale	Stabilizzazione	Altro
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Visti gli **Allegati A, E2**.

B) Facoltà assunzionali a tempo indeterminato

B1. Normativa

Visto l'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, il cui testo definitivo viene di seguito riportato:

"2. "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle 'unioni dei comuni' ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. (...omissis...)";

Visto il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

Considerato che le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020 e dato atto che è pertanto ora possibile procedere dando applicazione alla nuova norma;

Visto e richiamato il piano del fabbisogno 2020/2022 contenuto approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 54 del 06.08.2020, avente ad oggetto "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2022. VERIFICA DELLE ECCEDENZE. DOTAZIONE ORGANICA", esecutiva;

Considerato che **si sono concluse** le procedure per un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di "istruttore amministrativo" a tempo pieno e indeterminato, Categoria C, posizione economica C1 **con determina del segretario comunale/responsabile del personale n. 16 del 16.2.2020;**

Considerato che sono in corso le procedure per una mobilità per la copertura di n. 1 posto di "agente di polizia locale", a tempo parziale 55,55% (20 ore settimanali) e indeterminato, Categoria C, posizione economica C1 bandito con determina del segretario comunale/responsabile del personale n. 11 del 03.09.2020;

Considerata la circolare esplicativa congiunta del Ministro della Pubblica Amministrazione, del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'interno datata 08.06.2020 sul DM 17/2020;

~~Considerato di proseguire nell'iter concorsuale in corso nel rispetto della nuova disciplina assunzionale intervenuta a partire dal 20.04.2020;~~

Visto l'art. 3, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Rilevata la non più applicabilità dell'art. 1, comma 424, della legge 190/2014 e dell'art. 5, del d.l. 78/2015, relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta;

B2. Verifica situazione dell'Ente

Ritenuto opportuno procedere alla verifica dei presupposti alle assunzioni previste dal DM 17 marzo 2020, nonché alla peculiare situazione dell'Ente;

I. IL RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE E LA MEDIA DELLE ENTRATE CORRENTI: IL CALCOLO.

L'art. 1 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, è volto ad individuare i valori soglia di riferimento per gli enti, sulla base del calcolo del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Ai fini del calcolo del suddetto rapporto, il DM prevede espressamente che:

a) per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Vista la Circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, che fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale / entrate correnti;

Visto il prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti ultimo triennio 2017/2018/2019, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio 2019:

Calcolo valore medio entrate correnti ultimo triennio al netto FCDE			
Entrate correnti ultimo triennio	2017	2018	2019
Dati da consuntivi approvati	1.395.259,56	1.382.060,83	1.855.974,78

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

FCDE SU BILANCIO PREVISIONE 2019	30.009,17	30.009,17	30.000,00
Media Entrate al netto FCDE (media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relativi agli ultimi re rendiconti approvati)	1.514.431,72		

Verificato che, per questo comune, il rapporto calcolato è il seguente:

(Spese di personale 2019)

$$\frac{\text{€ } 152.544,68}{\text{€ } 1.514.431,72} = 10,07 \%$$

(Media entrate netto FCDE)

II. LA FASCIA DEMOGRAFICA E LA VERIFICA DEL VALORE SOGLIA DI MASSIMA SPESA DI PERSONALE DI PERTINENZA DELL'ENTE: L'INDICE DI VIRTUOSITA'.

L'art. 3 del DM 17 marzo 2020 prevede che, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, i comuni sono suddivisi nelle seguenti fasce demografiche:

- a) comuni con meno di 1.000 abitanti
- b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti
- c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti
- d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti
- e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti
- f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti
- g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti
- h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti
- i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.

Questo Ente si trova nella fascia demografica di cui alla lettera b), avendo n. 1.877 abitanti.

Gli articoli 4, 5 e 6 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, individuano, nelle Tabelle 1, 2, 3:

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

- i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti
- i valori calmierati, ossia le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, applicabili in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024
- i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale.

FASCIA demografica	POPOLAZIONE	Valori soglia Tabella 1 DM 17 marzo 2020	Valori calmierati Tabella 2 DM 17 marzo 2020	Valori soglia Tabella 3 DM 17 marzo 2020
a	0-999	29,50%	23,00%	33,50%
b	1000-1999	28,60%	23,00%	32,60%
c	2000-2999	27,60%	20,00%	31,60%
d	3000-4999	27,20%	19,00%	31,20%
e	5000-9999	26,90%	17,00%	30,90%
f	10000-59999	27,00%	9,00%	31,00%
g	60000-249999	27,60%	7,00%	31,60%
h	250000-1499999	28,80%	3,00%	32,80%
i	1500000>	25,30%	1,50%	29,30%

Sulla base della normativa vigente, i Comuni possono collocarsi nelle seguenti casistiche:

FASCIA 1. Comuni virtuosi

I comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del DM, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica.

FASCIA 2. Fascia intermedia.

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del DM, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

FASCIA 3. Fascia di rientro obbligatorio.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

Ai sensi dell'art. 6 del DM, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

Questo ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera b) e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 10,07 %, si colloca nella seguente fascia:

[X] FASCIA 1 – COMUNI VIRTUOSI, poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1.

Il Comune può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma SOLO ENTRO il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso. Le maggiori assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della l. 296/2006.

B3. IL CALCOLO DELL'INCREMENTO TEORICO ED EFFETTIVO.

INCREMENTO TEORICO DISPONIBILE.

Lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della soglia massima del DM Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale /entrate correnti, è il seguente:

(Media entrate netto FCDE * percentuale tabella 1) – (meno) Spese di personale 2019 =

€ 1.514.431,72 * 28,60% - € 152.544,68 = € 280.582,79

INCREMENTO CALMIERATO (per gli anni 2020-2024)

Tuttavia, poiché il legislatore, per gli anni 2020-2024, ha fissato un tetto alle maggiori assunzioni possibili anche per gli enti virtuosi, l'incremento effettivo per ulteriori assunzioni per questo ente è il seguente:

Spese di personale 2019 * Valore calmierato Tabella 2 DM per fascia demografica ente =

€ 152.544,68 * 29 % = € 44.237,96

INCREMENTO EFFETTIVO

A seguito delle suddette operazioni di calcolo, per questo ente si verifica la seguente condizione:

[] l'incremento calmierato risulta superiore all'incremento teorico, il Comune può pertanto procedere ad assunzioni solo entro il valore dell'incremento teorico.

[X] l'incremento calmierato risulta inferiore all'incremento teorico, il Comune può procedere ad assunzioni solo entro la misura dell'incremento calmierato.

Il Comune può assumere entro lo spazio finanziario di € 44.237,96.

B4. RESTI ASSUNZIONALI QUINQUENNIO 2016 – 2020 EVENTUALE QUOTA TURN OVER RIMASTA INUTILIZZATA

L'art. 5, comma 2 del DM 17 marzo 2020 consente ai comuni, per il periodo 2020-2024, di utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del suddetto DM, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Tale facoltà è tuttavia consentita solo ai comuni virtuosi, il cui rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta inferiore al valore soglia di cui alla Tabella 1 del DM.

Richiamate le seguenti vigenti disposizioni con riferimento alla capacità assunzionale del periodo 2016 – 2020, su cessazioni di personale 2015-2019:

- Art. 3, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
- Art. 3, comma 5-*quater* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
- Art. 1 comma 228 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
- Art. 1, comma 479 lett.d) della legge 11 dicembre 2016, n. 232
- Art. 3, comma 5-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto dall'art. 14-*bis* del decreto - legge n. 4/2019, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26;

Ricordato che:

- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 3, comma 5-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto dall'art. 14-*bis* del decreto-legge n. 4/2019, per il triennio **2019-2021**, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali **possono** computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, **sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;**

- come previsto dalla legge di conversione 26/2019 del d.l. 4/2019, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a **cinque** anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali della facoltà assunzionali riferite al **quinquennio** precedente;

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

In sintesi, si riassumono di seguito le percentuali di turn over vigenti a partire dall'anno 2015:

<i>Anno Facoltà</i>	<i>Riferimento normativo per il calcolo della capacità assunzionale</i>	<i>Tipologia enti</i>	<i>% di calcolo</i>	<i>Cessazioni</i>
2015				
Percentuale standard	Art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90	Tutti gli enti con popolazione superiore a mille abitanti	60,00%	cessazioni a.p. 2014
Percentuale di maggior favore	Art. 3, comma 5-quater del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90	Per gli enti con incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente pari o inferiore al 25 per cento	100,00%	cessazioni a.p. 2014
2016				
Percentuale standard	Art. 1 comma 228 della legge 28 dicembre 2015, n. 208	Tutti gli enti con popolazione superiore a mille abitanti	25,00%	cessazioni a.p. 2015
Percentuale di maggior favore	Art. 3, comma 5-quater del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90	Per gli enti con incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente pari o inferiore al 25 per cento	100,00%	cessazioni a.p. 2015
Percentuale di maggior favore	Art. 1 comma 228 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 come modificato da art. 16, comma 1 bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113	SOLO per gli enti con popolazione tra 1.000 e 10.000 abitanti, con rapporto dipendenti-popolazione inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito dal d.m. 24 LUGLIO 2014	75,00%	cessazioni a.p. 2015
2017				
Percentuale standard	Art. 1 comma 228 della legge 28 dicembre 2015, n. 208	Tutti gli enti con popolazione superiore a mille abitanti	25,00%	cessazioni a.p. 2016
Percentuale di maggior favore	Art. 1 comma 228 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 come modificato da art. 22, comma 1 bis del d.l. 50/2017	SOLO per gli enti con popolazione superiore a 1.000 abitanti, con rapporto dipendenti-popolazione inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito dal d.m. 24 luglio 2014	75,00%	cessazioni a.p. 2016

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

Percentuale di maggior favore	Art. 1 comma 228 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 come modificato da art. 22, comma 2 del d.l. 50/2017	SOLO per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che hanno rilevato nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio	100,00%	cessazioni a.p. 2016
2018				
Percentuale standard	Art. 1 comma 228 della legge 28 dicembre 2015, n. 208	Tutti gli enti con popolazione superiore a mille abitanti	25,00%	cessazioni a.p. 2017
Percentuale di maggior favore	Art. 1 comma 228 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 come modificato da art. 22, comma 1 bis del d.l. 50/2017	SOLO per gli enti con popolazione superiore a 1.000 abitanti, con rapporto dipendenti-popolazione inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito dal d.m. 10 aprile 2017	75,00%	cessazioni a.p. 2017
Percentuale di maggior favore	Art. 1, comma 479 lett.d) della legge 11 dicembre 2016, n. 232	SOLO per i comuni: - con rapporto dipendenti-popolazione inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito dal D.M. 10 aprile 2017 - E con spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali del medesimo esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo (2017)	90,00%	cessazioni a.p. 2017
Percentuale di maggior favore	Art. 1 comma 228 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 come modificato da art. 22 del decreto-legge 50/2017 e dall'art. 1, comma 863 della legge 27 dicembre 2017, n. 205	SOLO per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti che hanno rilevato nell'anno 2017 una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi del triennio 2015/2017	100,00%	cessazioni a.p. 2017

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

2019				
Percentuale standard	Art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 Art. 3, comma 5-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*	Tutti gli enti con popolazione superiore a mille abitanti	100,00%	cessazioni a.p. 2018 e a.c. 2019*

Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni di personale avvenute nell'anno precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l'effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso;

Vista la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente: come pronunciato dai magistrati contabili il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del d.l. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3 del d.l. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità;

Atteso che, nel 2020, risultano ancora inutilizzati i seguenti resti della capacità assunzionale del quinquennio precedente (2016/2020 su cessazioni 2015/2016):

QUOTA TURN OVER RIMASTA INUTILIZZATA	18.646,54
--------------------------------------	-----------

Verificato che l'incremento effettivo alle assunzioni disponibile per questo ente è pari all'incremento calmierato entro i valori della tabella 2 (che ammonta ad € 44.237,96), nonché contenuto nell'incremento massimo teorico disponibile (che ammonta ad € 280.582,79), è possibile nell'anno 2021 utilizzare la quota di resti assunzionali ancora inutilizzata del quinquennio 2016 - 2020 per l'importo di € 18.646,54, cioè entro i limiti dell'incremento massimo teorico.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

CAPACITA' ASSUNZIONALE 2016		CESSAZIONI ANNO 2015				ASSUNZIONI 2016				
percentuale calcolo	100,00%	categoria accesso	profilo dipendente	numero	tabellare annuo + 13*+oneri	categoria accesso	profilo dipendente	numero	tabellare annuo + 13*+ oneri	
su spesa cessazioni 2015		D3			-	D3			-	
		D1	Istruttore dir Scarpulla	0,5	14.524,24	D1			-	
Budget 2016	14.524,24	C			-	C			-	
Resti inutilizzati 2015	25.018,13	B3			-	B3			-	
Totale disponibile	39.542,37	B1			-	B1			-	
Utilizzo assunzioni 2016	-	A			-	A			-	
Resti inutilizzati 2016	39.542,37	Totale spesa dipendenti cessati				14.524,24	Totale spesa dipendenti assunti			
CAPACITA' ASSUNZIONALE 2017		CESSAZIONI ANNO 2016				ASSUNZIONI 2017				
percentuale calcolo		categoria accesso	profilo dipendente		tabellare annuo + 13*+oneri	categoria accesso	profilo dipendente	numero	tabellare annuo + 13*+ oneri	
su spesa cessazioni 2016		D3			-	D3			-	
		D1			-	D1			-	
Budget 2017	-	C			-	C	Istr amm. Picone 87%*	0,87	23.227,46	
Resti inutilizzati 2016	39.542,37	B3			-	B3			-	
Totale disponibile	39.542,37	B1			-	B1			-	
Utilizzo assunzioni 2017	-	A			-	A			-	
Resti inutilizzati 2017	39.542,37	Totale spesa dipendenti cessati				-	Totale spesa dipendenti assunti			
						23.227,46				
CAPACITA' ASSUNZIONALE 2018		CESSAZIONI ANNO 2017				ASSUNZIONI 2018				
percentuale calcolo	100,00%	categoria accesso	profilo dipendente	numero	tabellare annuo + 13*+oneri	categoria accesso	profilo dipendente	numero	tabellare annuo + 13*+ oneri	
su spesa cessazioni 2017		D3			-	D3			-	
		D1			-	D1			-	
Budget 2018	26.162,52	C			-	C	Istr amm Picone13%	0,13	3.629,54	
Resti inutilizzati 2017	39.542,37	B3	Collaborat amm Picone	1	26.162,52	B3			-	
Totale disponibile	65.704,89	B1			-	B1			-	
Utilizzo assunzioni 2018	3.629,54	A			-	A			-	
Resti inutilizzati 2018	62.075,36	Totale spesa dipendenti cessati				26.162,52	Totale spesa dipendenti assunti			
						3.629,54				
CAPACITA' ASSUNZIONALE 2019		CESSAZIONI ANNO 2018				ASSUNZIONI 2019				
percentuale calcolo		categoria accesso	profilo dipendente	numero	tabellare annuo + 13*+oneri	categoria accesso	profilo dipendente	numero	tabellare annuo + 13*+ oneri	
su spesa cessazioni 2018		D3			-	D3			-	
		D1			-	D1			-	
Budget 2019	-	C			-	C			-	
Resti inutilizzati 2018	62.075,36	B3			-	B3			-	
Totale disponibile	62.075,36	B1			-	B1			-	
Utilizzo assunzioni 2019	-	A			-	A			-	
Resti inutilizzati 2019	62.075,36	Totale spesa dipendenti cessati				-	Totale spesa dipendenti assunti			
CAPACITA' ASSUNZIONALE 2020		CESSAZIONI ANNO 2019				ASSUNZIONI 2020				
percentuale calcolo		categoria accesso	profilo dipendente	numero	tabellare annuo + 13*+oneri	categoria accesso	profilo dipendente	numero	tabellare annuo + 13*+ oneri	
su spesa cessazioni 2018		D3			-	D3			-	
		D1			-	D1			-	
Budget 2019	-	C			-	C	Istruttore amministrativo	1	27.919,52	
Resti inutilizzati 2018	62.075,36	B3			-	C	agente polizia locale	0,5555	15.509,29	
Totale disponibile	62.075,36	B1			-	B1			-	
Utilizzo assunzioni 2019	43.428,81	A			-	A			-	
Resti inutilizzati 2019	18.646,54	Totale spesa dipendenti cessati				-	Totale spesa dipendenti assunti			
						43.428,81				
* utilizzo capacità assunzionale 2014										

C) Lavoro flessibile

Atteso poi che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone *"4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";*

Vista la deliberazione n. 2/SEAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce *"Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.";*

Richiamato quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

Vista la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui *“Il limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l’utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall’art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell’ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall’art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell’ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni”*;

Preso atto pertanto che le spese per il personale utilizzato "a scavalco d'eccedenza", cioè oltre i limiti dell’ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 oltre che nell'aggregato "spesa di personale", rilevante ai fini dell'art. 1, comma 557, legge 296/2006;

Richiamato il nuovo *comma 2*, dell’articolo 36, del d.lgs.165/2001, come modificato dall’art. 9 del d.lgs.75/2017, nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi *esclusivamente* per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;

Dato atto che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:

- a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- b) i contratti di formazione e lavoro;
- c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga;

Rilevata la seguente tabella riassuntiva:

Spesa complessiva lavoro flessibile - Anno 2009* - € 7.447,00 oneri inclusi
Spesa presunta lavoro flessibile - Anno 2021 - € 6.850,00 oneri inclusi

*Il dato è relativo all’anno 2013 (prima annualità disponibile) e si riferisce alle spese di lavoro flessibile relativa al servizio essenziale trasporto scolastico, in linea a Corte Conti Deliberazione n. FVG/ 3 /2018/PAR del 01.02.2018 e DELIBERAZIONE N. 25/SEAUT/2019/QMIG del 07.10.2019.

Preso, quindi, atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell’ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2021 e del bilancio pluriennale;

Si dà atto che

- è possibile che si verifichi la necessità nel corso della validità del presente piano di procedere ad assunzioni di lavoro flessibile entro il limite di spesa stabilito ai sensi del DL 78/2010 quali, a mero titolo esemplificativo, tirocini, borse lavoro, cantieri di lavoro, art 1 c. 577 Legge 311/2004;

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

- è possibile stipulare convenzioni con altri enti al fine dell'utilizzo congiunto di personale già dipendente ai sensi art. 15 CCNL Regioni e Enti locali 14/09/2000 e dell'art. 1 comma 124 della L.145/2018
- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 819 e seguenti della legge 145/2018, i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo: questo ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2019;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2020;
- l'ente ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 06.02.2020 il piano di azioni positive per il triennio 2020/2022
- l'ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 06.08.2020;
- l'ente ha adottato il Piano della Performance/Peg 2020/2022 in data 09.01.2020 integrato in data 26.06.2020;
- l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett.c), del d.l 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-*bis*, del d.l. 29/11/2008, n. 185;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 30.07.2019 l'amministrazione ha disposto di avvalersi della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233 bis del TUEL 267/2000, come modificato dall'art. 1 c. 831 legge 145 del 2018, per cui "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato".
- l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *"A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate"*;
- l'art. 3, comma 10-*bis*, primo periodo, del d.l. 90/2014, dispone che *"Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella*

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente";

- le assunzioni previste con il presente atto e la dotazione organica risultante rispettano il limite massimo di spesa potenziale, identificato nel limite di contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006, come evidenziato nella relazione tecnico – finanziaria allegata al presente atto;
- l'Amministrazione intende inoltre autorizzare, per il triennio 2021/2023, eventuali assunzioni a tempo determinato e/o altre assunzioni a carattere flessibile (es: cantieri di lavoro, somministrazione, tirocini formativi, ecc...) che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, nonché delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile, con particolare riferimento al rispetto del tetto insuperabile delle spese di personale;
- **si prende atto del D.M. 21 ottobre 2020 avente ad oggetto "Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale pubblicato in G.U. il 30.11.2020;**
- il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2021 e del bilancio pluriennale.
- si provvederà ad inviare Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto a SICO entro 30 giorni dall'adozione, come previsto dall'art. 6-ter comma 5 del d.lgs. 165/2001, per cui *"Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni."*
- il presente atto verrà pubblicato sul portale istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente – Personale – Dotazione organica";

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

TABELLA DI RACCORDO TRA DOTAZIONE ORGANICA E LIMITE MASSIMO POTENZIALE DI SPESA COME INDICATO DALLA LINEE DI INDIRIZZO PUBBLICATE SULLA GAZZETTA UFFICIALE 27/07/2018											
LIMITE MASSIMO POTENZIALE DOTAZIONE ORGANICA: PARI ALLA SPESA DI PERSONALE DELLA MEDIA DEGLI ANNI 2011/2013 ART. 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006										264.265,22	
DOTAZIONE ORGANICA E RACCORDO CON IL LIMITE MASSIMO POTENZIALE										ANNO	2021
	PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA INIZIALE GIURIDICA	TEMPO DEL LAVORO	COSTO TABELLARE	N. POSTI ATTUALI	Stipendio tabellare personale in servizio	PREVISIONE E CESSAZIONI	PREVISIONE ASSUNZIONI	Spesa per nuove assunzioni / maggiori spese	Spesa totale FINALE (in SERV. - CESS. + ASS.)	NUMERO POSTI Dotazione organica definitiva
Personale in servizio a tempo indeterminato inclusi i dipendenti in comando/distacco	Istruttore direttivo (di ruolo)	D1	100%	23.980,09	1	23.980,09				23.980,09	1
	Istruttore amministrativo (di ruolo)	C1	100%	22.039,41	1	22.039,41			-	22.039,41	1
	Istruttore amministrativo (neoassunto)	C1	100%	22.039,41	1	22.039,41			-	22.039,41	1
	Istruttore tecnico (di ruolo)	C1	100%	22.039,41	1	22.039,41			-	22.039,41	1
	Istruttore amministrativo agente di polizia (in fase assuntiva)	C1	55,55%	22.039,41	1	12.242,89			-	12.242,89	1
	Esecutore tecnico manutentivo (di ruolo)	B3	100%	20.652,45	1	20.652,45			-	20.652,45	1
	...	...									
TOTALE COSTO ASSUNZIONI										-	
ALTRE VOCI CHE COSTITUISCONO SPESA DI PERSONALE (i dati di dettaglio sono contenuti nella tabella che riassume le spese di personale - Art. 1 comma 557 legge 296/2006)											
Indennità di comparto a carico del bilancio										313,13	
Previsione di trasformazioni da tempo parziale a tempo pieno										-	
Personale in comando in entrata										-	
Personale in convenzione in entrata										conv. Albagnano	6.000,00
Assunzioni a tempo determinato										-	
Incarichi ex art. 110 comma 1										-	
Incarichi ex art. 110 comma 2										-	
Incarichi ex art. 90										-	
Segretario Comunale										23.000,00	
Assunzioni con contratti di somministrazione										-	
Altre tipologie di assunzioni di lavoro flessibile										cantieri lavoro	8.500,00
Fondo del trattamento accessorio										9.900,61	
Retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative										24.600,00	
Fondo del lavoro straordinario										1.558,00	
Pasti dipendenti										3.100,00	
Spese formazione										600,00	
Diritti di rogito										2.000,00	
Assegni nucleo familiare										800,00	
Oneri previdenziali										47.505,91	
Irap										14.268,56	
TOTALE IMPORTO LORDO DELLE SPESE DI PERSONALE A REGIME SU BASE ANNUA										265.139,87	
RACCORDO CON IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE											
Voci escluse dal calcolo dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 (vedasi prospetto allegato)										16.143,67	
COSTO DELLE ASSUNZIONI CONSENTITE AI SENSI DEL DM 17 MARZO 2020 IN DEROGA AL LIMITE DELL'ART. 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006 PER COMUNI VIRTUOSI											
TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON MEDIA 2011/2013										248.996,20	
DETTAGLIO VOCI ESCLUSE											
RIMB. REG. CANTIERI LAVORO										€ 5.100,00	
RIMBORSO PASTI DIP.										€ 833,00	
ARRETRATI 2018										€ 6.810,67	
ROGITO										€ 2.000,00	
FORMAZIONE										€ 600,00	
ANF										€ 800,00	

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

TABELLA DI RACCORDO TRA DOTAZIONE ORGANICA E LIMITE MASSIMO POTENZIALE DI SPESA COME INDICATO DALLA LINEE DI INDIRIZZO PUBBLICATE SULLA GAZZETTA UFFICIALE 27/07/2018											
LIMITE MASSIMO POTENZIALE DOTAZIONE ORGANICA: PARI ALLA SPESA DI PERSONALE DELLA MEDIA DEGLI ANNI 2011/2013 ART. 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006										264.265,22	
DOTAZIONE ORGANICA E RACCORDO CON IL LIMITE MASSIMO POTENZIALE										ANNO 2022	
	PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA INIZIALE GIURIDICA	TEMPO DEL LAVORO	COSTO TABELLARE	N. POSTI ATTUALI	Stipendio tabellare personale in servizio	PREVISIONE E CESSAZIONI	PREVISIONE ASSUNZIONI	Spesa per nuove assunzioni / maggiori spese	Spesa totale FINALE (in SERV - CESS. + ASS.)	NUMERO POSTI Dotazione organica definitiva
Personale in servizio a tempo indeterminato inclusi i dipendenti in comando/distacco	Istruttore direttivo (di ruolo)	D1	100%	23.980,09	1	23.980,09				23.980,09	1
	Istruttore amministrativo (di ruolo)	C1	100%	22.039,41	1	22.039,41			-	22.039,41	1
	Istruttore amministrativo (neoassunto)	C1	100%	22.039,41	1	22.039,41			-	22.039,41	1
	Istruttore tecnico (di ruolo)	C1	100%	22.039,41	1	22.039,41			-	22.039,41	1
	Istruttore amministrativo agente di polizia (in fase assuntiva)	C1	55,55%	22.039,41	1	12.242,89			-	12.242,89	1
	Esecutore tecnico manutentivo (di ruolo)	B3	100%	20.652,45	1	20.652,45			-	20.652,45	1
		...	...								
TOTALE COSTO ASSUNZIONI									-		
ALTRE VOCI CHE COSTITUISCONO SPESA DI PERSONALE (i dati di dettaglio sono contenuti nella tabella che riassume le spese di personale - Art. 1 comma 557 legge 296/2006)											
Indennità di comparto a carico del bilancio										313,13	
Previsione di trasformazioni da tempo parziale a tempo pieno										-	
Personale in comando in entrata										-	
Personale in convenzione in entrata										-	
Assunzioni a tempo determinato										-	
Incarichi ex art. 110 comma 1										-	
Incarichi ex art. 110 comma 2										-	
Incarichi ex art. 90										-	
Segretario Comunale										26.000,00	
Assunzioni con contratti di somministrazione										-	
Altre tipologie di assunzioni di lavoro flessibile										5.500,00	
Fondo del trattamento accessorio										9.900,61	
Retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative										24.600,00	
Fondo del lavoro straordinario										1.558,00	
Pasti dipendenti										2.500,00	
Spese formazione										600,00	
Diritti di rogito										2.000,00	
Assegni nucleo familiare										800,00	
Oneri previdenziali										46.656,91	
Irap										14.013,56	
TOTALE IMPORTO LORDO DELLE SPESE DI PERSONALE A REGIME SU BASE ANNUA										257.435,87	
RACCORDO CON IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE											
Voci escluse dal calcolo dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 (vedasi prospetto allegato)										11.044,00	
COSTO DELLE ASSUNZIONI CONSENTITE AI SENSI DEL DM 17 MARZO 2020 IN DEROGA AL LIMITE DELL'ART. 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006 PER COMUNI VIRTUOSI											
TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON MEDIA 2011/2013										246.391,87	

DETTAGLIO VOCI ESCLUSE	
RIMBORSO PASTI DIP.	€ 833,33
ARRETRATI 2018	€ 6.810,67
ROGITO	€ 2.000,00
FORMAZIONE	€ 600,00
ANF	€ 800,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

TABELLA DI RACCORDO TRA DOTAZIONE ORGANICA E LIMITE MASSIMO POTENZIALE DI SPESA COME INDICATO DALLA LINEE DI INDIRIZZO PUBBLICATE SULLA GAZZETTA UFFICIALE 27/07/2018											
LIMITE MASSIMO POTENZIALE DOTAZIONE ORGANICA: PARI ALLA SPESA DI PERSONALE DELLA MEDIA DEGLI ANNI 2011/2013 ART. 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006										264.265,22	
DOTAZIONE ORGANICA E RACCORDO CON IL LIMITE MASSIMO POTENZIALE								ANNO	2023		
	PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA INIZIALE GIURIDICA	TEMPO DEL LAVORO	COSTO TABELLARE	N. POSTI ATTUALI	Stipendio tabellare personale in servizio	PREVISIONE E CESSAZIONI	PREVISIONE ASSUNZIONI	Spesa per nuove assunzioni / maggiori spese	Spesa totale FINALE (in SERV - CESS. + ASS.)	NUMERO POSTI Dotazione organica definitiva
Personale in servizio a tempo indeterminato inclusi i dipendenti in comando/distacco	Istruttore direttivo (di ruolo)	D1	100%	23.980,09	1	23.980,09				23.980,09	1
	Istruttore amministrativo (di ruolo)	C1	100%	22.039,41	1	22.039,41			-	22.039,41	1
	Istruttore amministrativo (neoassunto)	C1	100%	22.039,41	1	22.039,41			-	22.039,41	1
	Istruttore tecnico (di ruolo)	C1	100%	22.039,41	1	22.039,41			-	22.039,41	1
	Istruttore amministrativo agente di polizia (in fase assuntiva)	C1	55,55%	22.039,41	1	12.242,89			-	12.242,89	1
	Esecutore tecnico manutentivo (di ruolo)	B3	100%	20.652,45	1	20.652,45			-	20.652,45	1
	...	...									
TOTALE COSTO ASSUNZIONI									-		
ALTRE VOCI CHE COSTITUISCONO SPESA DI PERSONALE (i dati di dettaglio sono contenuti nella tabella che riassume le spese di personale - Art. 1 comma 557 legge 296/2006)											
Indennità di comparto a carico del bilancio										313,13	
Previsione di trasformazioni da tempo parziale a tempo pieno										-	
Personale in comando in entrata										-	
Personale in convenzione in entrata										-	
Assunzioni a tempo determinato										-	
Incarichi ex art. 110 comma 1										-	
Incarichi ex art. 110 comma 2										-	
Incarichi ex art. 90										-	
Segretario Comunale										26.000,00	
Assunzioni con contratti di somministrazione										-	
Altre tipologie di assunzioni di lavoro flessibile										5.500,00	
Fondo del trattamento accessorio										9.900,61	
Retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative										24.600,00	
Fondo del lavoro straordinario										1.558,00	
Pasti dipendenti										2.500,00	
Spese formazione										600,00	
Diritti di rogito										2.000,00	
Assegni nucleo familiare										800,00	
Oneri previdenziali										46.656,91	
Irap										14.013,56	
TOTALE IMPORTO LORDO DELLE SPESE DI PERSONALE A REGIME SU BASE ANNUA										257.435,87	
RACCORDO CON IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE											
Voci escluse dal calcolo dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 (vedasi prospetto allegato)										11.044,00	
COSTO DELLE ASSUNZIONI CONSENTITE AI SENSI DEL DM 17 MARZO 2020 IN DEROGA AL LIMITE DELL'ART. 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006 PER COMUNI VIRTUOSI											
TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON MEDIA 2011/2013										246.391,87	
DETTAGLIO VOCI ESCLUSE											
RIMBORSO PASTI DIP.		€	833,33								
ARRETRATI 2018		€	6.810,67								
ROGITO		€	2.000,00								
FORMAZIONE		€	600,00								
ANF		€	800,00								

e) Piano degli investimenti ed il relativo finanziamento

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata a conciliare le disponibilità di risorse con l'opportunità di realizzazione degli investimenti stessi a seguito di una valutazione di opportunità tecnica e finanziaria.

Il Piano triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 con annesso l'elenco annuale, predisposto come previsto dalle disposizioni normative vigenti, è stato approvato con deliberazione del C.C. 50 del 30.12.2020; successivamente con deliberazione della G.C. 40 del 18.06.2020 il Piano triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 è stato variato e, con successiva deliberazione del C.C. n. 16 del 29.06.2020, è stato approvato. **E' in fase di redazione il piano triennale delle opere pubbliche 2021/2023 che verrà portato all'approvazione del Consiglio Comunale nella seduta di discussione del bilancio di previsione.**

Gli ulteriori investimenti previsti per il triennio 2021/2023 dovranno in ogni caso tenere conto delle disponibilità relative agli incassi a Titolo IV, ma anche dei possibili avanzi che si potrebbero formare a consuntivo dell'anno 2020 e finanziamenti; sarà in particolare attivata un'azione amministrativa per avviare il percorso di realizzazione di una nuova **scuola dell'infanzia/micronido** a completamento degli interventi di edilizia scolastica già realizzati **ed interventi volti alla messa in sicurezza della circolazione stradale ed alla protezione degli utenti deboli**. Per completezza si fa presente come, in linea di programmazione, in attesa di definire credibilmente gli introiti e le risorse disponibili, gli stessi consistono in:

	ANNO 2021
• Interventi di sicurezza stradale	€ 10.000,00
• Progettazione scuola infanzia/micronido	€ 20.500,00*
*Deliberazione G.C. n. 104 del 30.12.2020	
	ANNO 2022
• Interventi di sicurezza stradale	€ 20.000,00
• Nuova costruzione scuola infanzia/micronido	€ 1.380.000,00*
*Deliberazione G.C. n. 104 del 30.12.2020	
	ANNO 2023
• Interventi di sicurezza stradale	€ 20.000,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

- **Interventi messa in sicurezza circolazione
stradale e protezione degli utenti deboli** € 800.000,00

Tali investimenti, finanziati attraverso **contributi pubblici**, oneri di urbanizzazione e proventi di oneri cimiteriali verranno eseguiti a seguito dell'effettivo conseguimento dei medesimi.

Altri eventuali investimenti verranno valutati da parte dell'Amministrazione in linea con quanto previsto dall'art. 3 c. 2 del D. Lgs 267/2000.

f) Rispetto delle regole di finanza pubblica

Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà proseguire nel positivo percorso finalizzato a mantenere i positivi risultati degli anni precedenti. Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata ad un recupero dei residui attivi esistenti.

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.

L'Ente negli esercizi precedente non ha acquisito / ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.

g) Esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato

Premesso che ai sensi dell'art. 11-bis del D.Lgs. 118/11 gli enti di cui all'art. 1, comma 1 redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate;

Visto il principio contabile applicato di cui all'Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/11 secondo il quale il bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del "gruppo amministrazione pubblica", attraverso un'opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso.

Ricordato che il bilancio consolidato è uno strumento che consente di rappresentare *"in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate"*, consentendo di:

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

- a) *“sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;*
- b) *attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;*
- c) *ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;”;*

Considerato che il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e relazione dell'organo di revisione);

Dato atto che l'art. 233 bis, comma 3, del D.Lgs. 267/00, nella versione vigente fino al 31.12.2018, disponeva che: “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017.”;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 07/11/2015 con la quale si era disposto di rinviare, ai sensi degli articoli 3, comma 12, e 11 bis, comma 4, del D.Lgs. 118/11 come modificato dal D.Lgs. 126/14 ed ai sensi degli articoli 232 e 233 bis del D.Lgs. 267/00 all'esercizio 2017:

- l'adozione del piano dei conti integrato;
- l'adozione dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria;
- l'adozione del bilancio consolidato.

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 26/09/2018 è stato approvato il bilancio consolidato dell'esercizio 2017 del Comune di Casalborgone, composto dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato, e dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

Dato atto che l'art. 233 bis, comma 3, del D.Lgs. 267/00 è stato successivamente modificato dall'art. 1, comma 831, della legge 30.12.2018, n. 145 sopprimendo le parole “fino all'esercizio 2017” e che pertanto l'attuale formulazione del predetto comma 3 è la seguente: “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato.”;

Il Comune di Casalborgone con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30/07/2019 si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 233 bis, comma 3, del D.Lgs. 267/00 di non predisporre il bilancio consolidato **per gli esercizi di durata del D.U.P.S. 2020/2022.**

Le informazioni relative al GAP e al Perimetro di consolidamento indicate nelle pagine iniziali rappresentano il contenuto dei dati o disposizione come riportati all'interno della D.G. 70 del 18/07/2018.